

11

L'anno 1972 il giorno 21 aprile in Roma

t r a

- la Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Calabria-Lucane e degli Autoservizi Integrativi, rappresentata dal Commissario Governativo dott. ing. Ernesto Quagliere, dal Vice Commissario Governativo dott. Giulio Manzari assistiti dal Direttore di Esercizio dott. ing. Mario Sirignano, nonché dall'avv. Carlo Alberto Rolla Direttore Generale della Federazione Nazionale Imprese Trasporti (FENIT), dal dott. Pier Luigi Cenci Capo del Servizio Sindacale e dal dott. Fausto Fontecedro della Federazione stessa, con l'intervento del dott. Salvatore Guarrella in rappresentanza della Direzione Generale M.C.T.C. del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

e

- la Federazione Autoferrotramvieri e Internavigatori della C.G.I.L. rappresentata dai sigg. Giacinto Longo, Carlo Parrotta, Ezio Curiale, Gaetano Pagliaro, Felice Figliuolo, Luigi Matera, Aldo Rotta, Donato Lupia, Faustino Morone e Roberto Alecci;
- la Federazione Lavoratori Autoferrotramvieri e Internavigatori della C.I.S.L. rappresentata dal dott. Michèle Sangirardi, dal dott. Girolamo Minardi e dai sigg. Enrico D'Eufemia, Vincenzo Barilà, Romualdo Catalano, Angelo Coscia, Vito De Bellis, Nicola Fino, e Antonio Palumbo;
- la Federazione Autoferrotramvieri e Internavigatori della U.I.L. rappresentata dai sigg. Carmine Valori, Mario Lala, Pasquale Malatesta, Valentino Picone, Sigfrido Piane, Luigi Palasciano, Giuseppe Silella, Gaetano Catacchio, Francesco Russo, Pasquale Bruni, Mariano Zicari e Domenico Perretta,

si sono prese in esame tutte le richieste avanzate, nei confronti della Gestione Governativa innanzi costituita, dai Sindacati predetti e dopo ampie discussioni, a totale definizione delle rivendicazioni proposte ed illustrate nel corso della trattativa, si è convenuto quanto segue:

- 1) A modifica dell'art. 1 dell'accordo sindacale aziendale del 19 aprile 1963, le percentuali di maggiorazione del "premio incentivo", previste per i diversi raggruppamenti di qualifiche, saranno corrisposte anche nelle giornate di riposo settimanale;

- 2) L'importo della indennità sostitutiva di mensa è aumentato di L. 1.000 (mille) mensili;
- 3) Gli importi mensili dell'incentivo, previsto per le varie categorie, sono incrementati di L. 2.000 (due-mila) dal 1 gennaio 1972, di ulteriori L. 1.000 (mille) dal 1 gennaio 1973 e di ulteriori L. 1.000 (mille) dal 1 gennaio 1974, somme da percentualizzarsi e da aggiungersi alle percentuali di incentivo in atto al 31 dicembre 1971;
- 4) Ferme restando le relative modalità di computo e di erogazione, le competenze accessorie del personale viaggiante delle autolinee sono, a partire dal 1 gennaio 1972, fissate nelle seguenti percentuali comprensive del miglioramento previsto per l'anno 1972 dal punto 3) che precede:

- capo controllore	41,85%
- autista di linea e controllore	43,20%
- bigliettotaio scelto	41,85%
- bigliettotaio	43,30%

e saranno incrementate negli anni 1973 e 1974 così come previsto dallo stesso punto 3) che precede;

- 5) La indennità fissa di presenza (così detta di Lagonegro) è estesa al personale che non ne beneficia, in ragione delle seguenti percentuali rispetto all'ammontare già in atto per le singole categorie e qualifiche:

- dal 1 gennaio 1972 in ragione del 33,33% dell'ammontare predetto,
- dal 1 gennaio 1973 in ragione di un ulteriore 8% dell'ammontare predetto,
- dal 1 gennaio 1974 in ragione di un ulteriore 8% dell'ammontare predetto,

ferme restando le relative modalità di computo e di erogazione;

- 6) al personale del ruolo uffici di Bari, Catanzaro, Cosenza e Castrovillari nonché agli agenti che prestano servizio negli uffici dei depositi con qualifica di alunno d'ordine e segretario (3°, 2°, 1° e principale) è attribuita una indennità per spese di trasporto (indennità c.d. di camionetta) pari ad un terzo di quella goduta dal personale della Direzione di Roma. Tale indennità, che assorbe quelle in atto per lo

stesso titolo, sarà ulteriormente incrementata dal 1 gennaio 1973, di un importo pari all'8% dell'ammontare di quella goduta dal personale della Direzione di Roma, che resta invariata, e dal 1 gennaio 1974 di un ulteriore 8% dell'ammontare medesimo;

- 7) Agli agenti con qualifica di autista di linea, che abbiano maturato o che maturino 10 anni di anzianità effettiva nella qualifica stessa, è attribuita una indennità fissa mensile di L. 5.000 (cinquemila);
- 8) Dall'anno 1972 è istituito a favore di tutto il personale un premio annuale di L. 10.000 (diecimila), frazionabile per mesi interi di servizio in caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di competenza e da erogarsi in coincidenza con le festività pasquali;
- 9) Agli agenti con qualifica di operaio dei servizi IES, AC e fabbricati è corrisposta, a partire dal 1 aprile 1972 e per ciascuna giornata di servizio lungo la linea che non comporti il trattamento di trasferta, una indennità di L. 100 (cento);
- 10) Agli agenti che abbiano maturato 25 anni di anzianità di servizio aziendale, quando siano riconosciuti inabili al servizio nelle funzioni proprie della qualifica rivestita ai sensi degli artt. 27 e 29 dell'all. A al R.D. 8/1/1931 n. 148 e possano essere adibiti ad altre mansioni compatibili con le loro attitudini o condizioni, in posti disponibili, l'Azienda conserverà, sotto forma di assegno personale riassorbibile solo in caso di promozione, l'eventuale miglior trattamento economico raggiunto, rispetto a quello corrispondente alle nuove mansioni assegnate loro;
- 11) Al personale delle stazioni, di macchina e scorta treni e viaggiante e di guida degli autoservizi, che non beneficia delle semifestività aziendali, è assegnato, a titolo compensativo, un giorno di congedo in più all'anno; a tutto il restante personale, che sia chiamato a prestare servizio dopo le ore 12 nelle giornate di semifestività saranno compensate, a partire dal 1 aprile 1972, le ore di lavoro prestate dopo le ore 12 suddette con altrettante quote di retribuzione ordinaria;
- 12) il premio di interessamento al servizio, già corrisposto alle prime 4 classi di personale, sarà percentualizzato con riferimento alla retribuzione minima conglobata di ciascuna classe, ferme restando tutte le altre modalità proprie dell'istituto;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

- 13) Il presente accordo decorre dal 1 gennaio 1972 o dalle diverse date indicate nei singoli punti che precedono; avrà durata fino al 31 dicembre 1974 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non sarà disdetto almeno 3 mesi prima della scadenza o del 31 dicembre di ogni anno successivo al 1974;
- 14) Il presente accordo sarà sottoposto, ai fini dell'autorizzazione della relativa spesa e perchè acquisti validità, al superiore Ministero dei Trasporti.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la G.G. Ferrovie Calabro-Lucane

p. la FIAT-CGIL

p. la FENIT

p. la FENAI-CISL

p. la FNAI-UIL